

Legge Regionale 27 luglio 2005, n. 16

**ADEGUAMENTI A INDICAZIONI COMUNITARIE DELLA LEGGE REGIONALE 27 LUGLIO 2000, N. 15 (ORDINAMENTO DEL SISTEMA FIERISTICO REGIONALE)**

Il presente provvedimento va a modificare la legge regionale del 27 luglio 2000, n. 12 “Ordinamento del sistema fieristico regionale”, che reca la disciplina regionale del settore fieristico, al fine di adeguarla alle indicazioni comunitarie.

La Commissione europea, con parere del 2 luglio 2002, ha ritenuto alcune disposizioni della suddetta legge non conformi ai criteri espressi nella sentenza del 15 gennaio 2002, con cui la Corte di Giustizia ha decretato la violazione del Trattato CEE da parte di alcune leggi regionali italiane in materia di fiere, tra cui la n. 43/1980 dell’Emilia Romagna.

Si è ritenuto dunque che le previsioni di requisiti o condizioni per l’esercizio delle attività connesse all’organizzazione di eventi fieristici, incontrino un limite nelle norme del Trattato CEE sulla libertà di stabilimento (artt. 43 e ss.) e di prestazione di servizi (artt. 49 e seguenti) e nei conseguenti principi di non discriminazione in ragione della nazionalità o del luogo di residenza dell’organizzatore.

Con le modifiche apportate dalla presente legge, si è voluto in particolare che disposizioni di legge quali la previsione di un calendario fieristico ufficiale, il divieto di svolgimento di fiere simultanee dello stesso tipo, l’istituzione di comitati ad hoc, possano avere l’effetto di ostacolare l’organizzazioni di fiere a carattere privato, non ufficiali, specialmente in riferimento alle condizioni di organizzazione e di promozione dell’evento e alle condizioni di accesso e di partecipazione per espositori e visitatori.